

Prot. n. 267/ML/8bis-7 del 11 aprile 1990

OGGETTO: Direttiva circa le modalità da adottare da parte dei medici militari nel redigere i certificati per il conseguimento della patente di guida (Legge 18 marzo 1988, n.111).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Nella riunione tenuta presso la scrivente in data 23/03/90 i rappresentanti degli Enti in indirizzo hanno espresso la piena la piena concordanza sulla direttiva di cui all'oggetto preparata dal gruppo di lavoro all'uopo presso questa Direzione Generale.

La scrivente ritiene che una puntuale applicazione della direttiva sopra citata, che si invia in allegato, potrà senza dubbio risolvere tutte quelle problematiche scaturite da dubbi interpretativi sulle disposizioni vigenti e da difficoltà nell'individuare le modalità procedurali più corrente.

A tale proposito questa Direzione Generale ritiene che poiché in base all'articolo 81 – 2° comma – del D.P.R. 15/6/1959 numero 393, sostituito dall'art. 4 della legge 18/3/1988 n. 111, la competenza dell'accertamento delle condizioni psicofisiche per chi aspira a conseguire la patente di guida è stata data dal legislatore a più soggetti ( uff. medico-legale dell'unità Sanitaria Locale, ispettore medico dell'Ente delle Ferrovie dello Stato, medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitari, medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, ispettore medico del Ministero del Lavoro), sarebbe auspicabile l'approvazione attraverso un Decreto Interministeriale di un apposito Regolamento per il rilascio ed il controllo delle certificazioni mediche di cui trattasi

Nelle more dell'approvazione di detto decreto, gli Enti in indirizzo sono pregati di voler dare la più ampia diffusione alla direttiva in oggetto e di volerne controllare per quanto di competenza l'applicazione.

DIRETTIVA SULEE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI  
DI CUI ALL'ART. 81, 2° COMMA, DEL D.P.R. 15.6.1959 N. 393,  
SOSTITUITO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE 18.3.1988 N. 111

Questa Direzione Generale deve rivelare che l'attività certificativi espletata da parte degli ufficiali medici, da più parti viene ad essere oggetto di questi derivati da dubbi interpretativi sulle disposizioni vigenti e da difficoltà nell'individuare le modalità procedurali più corrette.

Lo scrivente, al fine di fare chiarezza, ha preso in esame le norme di legge, regolamenti e precedenti di giurisprudenza in ordine alla materia di cui trattasi.

Si deve preliminarmente chiarire che la facoltà dei medici militari di effettuare visite mediche di idoneità per chi aspira a conseguire la patente di guida è disciplinata da due diverse normative che delineano in due ambiti distinti tale competenza.

In primo ambito, un complesso di norme, contenute nel paragrafo 749 lettera L, 713 715 e seguenti dell'art. 161 del Regolamento su " Servizio Sanitario Militare Territoriale", nonché le leggi 173/65 n. 122, 27/10/73 e i successivi D.M. n. 33 del 15/4/75 e 2/7/83, disciplinano le visite medico-fiscali ivi comprese quelle per accertare la idoneità psico-fisica degli aspiranti alla patente di guida che siano dipendenti da Organi Civili, statali, parastatali e da Enti locali e richieste agli ufficiali medici dai precedenti Organi od Enti o direttamente dagli interessati.

In tali casi l'ufficiale medico opera all'interno della struttura sanitaria militare secondo la procedura fissata dalla normativa sopra citata.

Diverso è, per gli stessi medici, l'ambito di competenza, al rilascio delle certificazioni delle certificazioni di cui trattasi, delineato dall'art. 81 2° comma del D.P.R. 15/659 N. 393, sostituito dall'art. 4 della legge 18/3/1988, n. 111 che così recita: "L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territoriale competente o da un ispettore medico dell'Ente delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto o da un medico del ruolo professionale della Polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del Lavoro, tutti in attività di servizio".

Nel comma di cui sopra, oltre al caso in cui l'accertamento di cui trattasi è effettuato dall'ufficio medico-legale della U.S.L. territoriale competente, l'accertamento della idoneità psico-fisica alla guida di autoveicoli è demandato ad una determinata categoria di medici della organizzazione amministrativa dello stato o degli Enti locali.

La suprema Corte Costituzionale, dapprima in sede di regolamento di giurisdizione con sentenza del 5/7/79 e quindi in ambito penale con sentenza del 23/3/83, pronunciandosi per alcuni sanitari appartenenti alla categoria di cui trattasi, chiariva che la podestà certificativi in sede di accertamento della idoneità psico-fisica alla guida di autoveicoli" non è concessa alle funzioni proprie degli indicati sanitari nell'ambito dei rispettivi rapporti di impiego con le amministrazioni da cui dipendano, ma è ad essi riservata in considerazione di determinati requisiti loro personali che costituiscono le ragioni politiche-sociali del conferimento dell'incarico".

Nelle norme dell'approvazione del Decreto Ministeriale sulle modalità di rilascio delle certificazioni mediche di cui trattasi, questa D.G. ha inteso fornire uno strumento al quale fare riferimento e richiamano le norme vigenti, ha definito nella direttiva in allegato la procedura più adeguata da adottare nell'espletamento dell'attività certificativi nell'ambito della libera professione.

Corre l'obbligo prima di tutto di richiamare alcune delle norme di legge, regolamentari disciplinari e deontologiche che regolano l'esercizio della professione medica in privato e quale pubblico dipendente.

L'esercizio della professione in privato è consentita agli ufficiali medici purchè non incida sull'efficienza del servizio e non costituisca causa di incompatibilità giuridica con le pubbliche funzioni esercitate.

L'ufficiale medico nell'attività professionale privata è soggetto a tutti i comuni obblighi di legge in atto per ogni medico esercente la libera professione.

Le condizioni di essere investito di una " pubblica funzione" conferisce all'ufficiale medico una particolare posizione giuridica di indubbio prestigio e preminenza, ma gli commina altresì l'obbligo tassativo di non avvilire e svalutare l'elevata funzione della quale egli è investito.

Nel campo penale è ben ricordare che ogni infrazione alla relativa legge commessa come libero esercente si ritorce a danno della posizione militare dell'ufficiale medico.

Nell'attività certificativi uno dei più frequenti reati in cui si può incorrere è quello previsto dall'art. 481 del C.P. che prevede il falso ideologico che commina, dati gli elementi che lo costituiscono e lo configurano, l'interdizione della professione.

Oltre alla responsabilità penale, l'ufficiale medico è soggetto ad una duplice responsabilità disciplinare: come ufficiale, per violazione del regolamento di disciplina militare e come medico per violazione delle norme sulla disciplina professionale.

Il comportamento dell'ufficiale medico sotto il profilo professionale pubblico e privato rientra nella sfera di valutazione ai fini disciplinari.

Tenuto conto delle caratteristiche dell'attività certificativi resa nell'attività privata in qualità di ufficiale medico si riportano di seguito gli articoli del nuovo codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri il 15.07.1989, nei quali casi sono previste le più frequenti trasgressioni in cui si può incorrere:

Art. 15

"Nella certificazione, nella redazione delle denunce obbligatorie, nella compilazione delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria, il medico è tenuto alla massima diligenza, alla più responsabile cura, alla più attenta e scientificamente corretta registrazione dei dati e alla più responsabile formulazione dei giudizi".

Art. 18

"Il medico, richiesto di rilasciare un certificato, deve limitarsi ad attestare dati obiettivi di competenza tecnica che abbia direttamente constatato, in totale aderenza alla realtà".

Art. 24

La tariffa minima professionale indicata dalla FNOMC e O e adottata dai singoli Ordini è garanzia del decoro della professione e della qualità della prestazione a tutela del cittadino. Il medico non può applicare tariffe inferiori alla minima. Può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito. E' facoltà del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri a stabilire una tariffa professionale massima e i relativi criteri applicativi, ai fini della equità degli oneri.

In ordine a tale articolo corre l'obbligo di ricordare che la dimostrazione della osservanza della norma in esso contenuta deriva solo dal rilascio della quietanza relativa all'onorario.

Art. 89

“E' mancanza grave per il medico stabilire forme di accordo e di rapporto diretto o indiretto, al fine di illecito vantaggio, in attività svolte da altre categorie sanitarie o in attività di tipo industriale e commerciali inerenti l'attività professionale”.

Si ritiene opportuno altresì precisare, anche in considerazione della formulazione dei modelli ufficiali della certificazione di idoneità, che il certificato anamnestico non esonera il medico militare dall'obbligo di compiere tutte le indagini diagnostiche anche specialistiche al fine di stabilire con un giudizio che è di sua competenza e responsabilità, la idoneità o meno alla guida.

Per quanto sopra, è opportuno che l'ufficiale medico nella sua attività libero-professionale si ponga sempre nelle più favorevoli, confacenti e dignitose condizioni per effettuare una corretta ed approfondita visita medica.

Questa D.G. ritiene inoltre che, perché sia preservata nella maniera più completa la correttezza del giudizio nell'attività certificativi di cui trattasi, questa non possa che essere espletata in locali idonei, aventi tutti i requisiti minimi richiesti per uno studio professionale e sottoposti a verifica periodica a cura della competente autorità sanitaria.

#### DIRETTIVA PROCEDURALE

1. L'ufficiale medico può eseguire visite e redigere le relative certificazioni per l'idoneità psicofisica alla guida di autoveicoli nel rispetto di quanto previsto dalla legge in ordine al ruolo e alla categoria di appartenenza.
2. Le visite e le certificazioni di cui al punto 1. possono essere eseguite nell'espletamento delle attività libero-professionale.
3. Il certificato di cui al punto 1. redatto in qualità di ufficiale medico, nell'esercizio della libera professione, dovrà recare i seguenti dati identificativi:

TIMBRO LINEARE recante: grado, ruolo, categoria, cognome, nome;

TIMBRO TONDO recante gli elementi identificativi dell'Ente in cui presta effettivamente servizio.

A scopo di uniformità, il timbro tondo dovrà essere costituito da due cerchi concentrici del diametro di 30 mm e 20 mm rispettivamente; nello spazio compreso fra di essi dovrà essere indicato l'Ente di appartenenza, nella parte centrale la sede di incarico (es. reparto ospedaliero, commissione medica, ufficio, divisione, servizio, etc.).

4. I dati identificativi con i timbri di cui al precedente punto 3. potranno essere utilizzati previo rilascio, da parte dell'Ente in cui l'ufficiale medico presta effettivamente servizio, di un'attestazione conforme al modello allegato 1, copia della quale dovrà essere trasmessa al Comando del Corpo di Sanità dell'Esercito, all'Ispettorato di Sanità della Marina Militare, all'Ispettorato Logistico dell'Aeronautica Militare V Reparto – Servizio di Sanità rispettivamente per gli ufficiali medici dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica Militare.
5. Qualora le Prefetture ritengano necessaria una pubblica attestazione, sul possesso da parte di colui che ha rilasciato il certificato dei requisiti previsti dalla legge, la stessa potrà essere richiesta d'ufficio all'Ente di servizio del medico militare
6. L'Ente di servizio del medico militare deve trasmettere la medesima attestazione di cui al punto 4. alle Prefetture richiedenti.

